PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE INTERNAZIONALE: L'ASSURDO TAGLIO DELLE PENSIONI E QUOTE CONTRIBUTIVE

Il pro-rata serve a ripartire una pensione teorica. Ma se riduce una quota già costruita sui soli contributi italiani, che cosa sta ripartendo? Il dubbio nelle istruzioni dell'Inps merita una risposta ufficiale, prima di trasformarsi in una sorpresa sul cedolino.

DI **NOEMI SECCI** CONSULENTE DEL LAVORO IN MILANO

E non è necessario perdersi in astruse strategie, tu lo sai, può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee.
(R. Zero, "Il coraggio delle idee")

Lavorare in più Paesi dovrebbe consentire di costruire una pensione sommando i diversi periodi assicurativi, senza perdere pezzi di carriera lungo il confine: è la funzione della **totalizzazione internazionale**. Tuttavia, leggendo le istruzioni Inps sul calcolo della pensione ottenuta con tale strumento, il confine sembra attraversare direttamente l'assegno: da una parte abbiamo, infatti, un importo della prestazione ottenuto utilizzando i soli contributi italiani, dall'altra l'applicazione di una percentuale comunque pronta a ridurne il valore.

Il problema riguarda il coordinamento tra la riduzione dell'assegno pensionistico operata dal c.d. ***pro-rata* internazionale** e il calcolo dello stesso assegno con sistema contributivo: più precisamente, sussiste il rischio che una quota determinata esclusivamente sulla contribuzione italiana venga ridotta in proporzione alla durata della carriera estera, senza essere stata prima incrementata per effetto di quella stessa carriera. Un'operazione che richiede qualche spiegazione in più di un rinvio alla circolare.

PRIMA SI COSTRUISCE LA PENSIONE TEORICA, POI LA SI RIPARTISCE

Nel coordinamento europeo, l'art. 52, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede due passaggi: il calcolo di una prestazione teorica, come se i periodi maturati negli Stati interessati fossero stati compiuti sotto la legislazione applicata dall'ente che liquida; quindi, la determinazione della prestazione effettiva, mediante il rapporto tra periodi nazionali e periodi complessivi. La circolare Inps n. 88 del 2 luglio 2010, par. 5, riprende questo procedimento.

La logica è comprensibile: si determina un importo virtuale riferito alla carriera totalizzata e si individua la parte a carico del singolo Stato. Per le componenti retributive, nelle quali l'anzianità concorre direttamente alla misura, cioè all'importo, della prestazione, l'inclusione dei periodi esteri nella pensione teorica e la successiva ripartizione hanno una funzione riconoscibile. Naturalmente, nel rispetto delle regole sulle retribuzioni di riferimento, sui periodi e sui limiti applicabili: non basta moltiplicare alla cieca.

Già qui, però, emerge una condizione essenziale: il contenuto della pensione teorica deve essere coerente con ciò che viene successivamente ripartito. Altrimenti il *pro-rata* smette di separare una parte nazionale da una parte virtualmente estera e comincia a sottrarre valore a una prestazione che, comunque, non cambia sulla base dei periodi di lavoro svolti negli altri Stati. ➤

NEL CONTRIBUTIVO GLI ANNI NON SONO UNA SECONDA ALIQUOTA

L'art. 1, co. 6, della Legge n. 335/1995, in merito al calcolo contributivo della pensione, statuisce che l'importo annuo debba determinarsi moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al pensionamento. Il montante si forma con la contribuzione computata e rivalutata secondo i commi 8 e 9 dello stesso articolo.

Nella sostanza, gli anni contano perché durante quegli anni si accumulano contributi e opera la rivalutazione; non costituiscono, però, un autonomo moltiplicatore dell'importo, come l'anzianità nel calcolo retributivo.

Questa precisazione evita un equivoco: nessuno sostiene che **il tempo** sia irrilevante in assoluto nel sistema contributivo. Il punto è che, a parità di montante e coefficiente, il risultato della formula non aumenta soltanto perché si aggiungono anni assicurativi esteri, in quanto i contributi non vengono trasferiti e il loro valore non si aggiunge al montante italiano.

Se il montante utilizzato resta quello italiano, difatti, la quota che ne deriva esprime già il valore della contribuzione computata in Italia: applicarle un'ulteriore frazione temporale, senza un corrispondente incremento teorico, significa **ridurre** proprio quel valore.

In altri termini, i periodi esteri non aggiungono nulla al numeratore economico, ma vengono comunque invitati ad accomodarsi nel denominatore. Con una certa puntualità.

UN TAGLIO DIMOSTRABILE CON UNA MOLTIPLICAZIONE

Consideriamo un esempio volutamente semplificato, riferito alla sola componente contributiva: montante italiano di 200.000 euro e coefficiente di trasformazione ipotetico del 5%. La quota annua di pensione così ottenuta è di 10.000 euro. Ipotizziamo 15 anni italiani e 15 anni esteri, non coincidenti, e che il diritto alla prestazione richiesta necessiti della totalizzazione.

Se si assume come teorica quella stessa quota di 10.000 euro, senza alcuna valorizzazione virtuale dei periodi esteri, e le si applica il rapporto 15/30, il risultato è 5.000 euro annui. Il taglio è del 50%. Non è la simulazione di una pensione concretamente liquidata, né una regola generale di quantificazione: è la dimostrazione aritmetica dell'effetto che produrrebbe quella specifica combinazione di operazioni.

Per rendere neutra la ripartizione, nell'esempio, occorrerebbe invece una quota teorica di 20.000 euro, da ricondurre a 10.000 applicando il rapporto temporale. Oppure occorrerebbe un criterio che conservi direttamente la quota italiana. Quale sia il percorso giuridicamente corretto va chiarito; intanto, il dimezzamento di un importo mai aumentato non diventa una ripartizione equilibrata solo perché lo chiamiamo *pro-rata*.

LE ISTRUZIONI E IL SALTO TRA DIRITTO E MISURA

Il par. 6 della circolare n. 88/2010 indica, per il sistema di calcolo contributivo italiano, come riferimento esclusivo retribuzioni, redditi e contributi relativi ai periodi di lavoro svolti in Italia. Nello stesso paragrafo, esclude l'applicazione dell'art. 56, par. 1, lett. d), del regolamento, motivando che il calcolo nazionale è «sempre subordinato al compimento di un periodo di assicurazione».

È proprio questo passaggio a meritare una spiegazione. Il periodo minimo necessario per acquisire il diritto e il parametro che determina la misura rispondono a domande differenti: richiedere un certo numero di anni per aprire la porta della pensione non dimostra, da solo, che quegli anni entrino come fattore autonomo nella formula dell'importo. La chiave della porta e il contenuto della stanza non sono la stessa cosa.

Questa è un'analisi della motivazione e della chiarezza delle istruzioni, non la prova automatica che ogni *pro-rata* su una componente contributiva sia illegittimo: prima di ridurre un importo occorre rendere verificabile come sia stato costruito il corrispondente teorico. E prima di tranquillizzare il lavoratore occorre poter indicare una regola, non soltanto confidare nel risultato del programma.

LA DEROGA EUROPEA NON SCATTA PER SOMIGLIANZA

Esiste, peraltro, un ostacolo che non sarebbe corretto nascondere. L'art. 52, par. 5, del regolamento n. 883/2004 esclude il *pro-rata* per i ➤

regimi nei quali i periodi di tempo non sono rilevanti per il calcolo, ma subordina l'esclusione alla loro presenza nell'allegato VIII, parte 2. La circolare n. 88/2010 richiama questa condizione; il regime contributivo italiano non compare nell'elenco dell'allegato VIII, parte 2.
La sola affermazione che la formula italiana utilizza montante e coefficiente, dunque, non consente di proclamare già risolta la questione. Occorre affrontare il coordinamento tra le disposizioni europee e la costruzione delle quote italiane, anche valutando se serva un adeguamento formale. L'aritmetica segnala il problema; non può aggiornare da sola un allegato europeo. Neppure la circolare Inps n. 119 del 4 ottobre 2012, parte I, par. 4, offre un'espressa esclusione dal *pro-rata*: stabilisce il calcolo contributivo della quota italiana dal 2012 anche per chi raggiunge i 18 anni al 1995 con periodi esteri. È un chiarimento sul sistema di calcolo, non la soluzione testuale del dubbio qui discusso.

IL CONFRONTO FAVOREVOLE PROTEGGE CHI HA GIÀ IL DIRITTO

C'è poi una tutela importante, ma non universale. L'art. 52, parr. 1 e 3, impone il confronto con la prestazione autonoma, quando ne ricorrono le condizioni, e il riconoscimento dell'importo più elevato. Chi possiede già i requisiti italiani può quindi beneficiare di questo confronto. Chi ha bisogno dei periodi esteri per maturare il diritto alla prestazione richiesta non dispone, per quella stessa decorrenza, di una pensione autonoma da mettere sul piatto.
Liquidare il dubbio dicendo che debba essere comunque pagato l'importo migliore significa dimenticare proprio il lavoratore per il quale il coordinamento internazionale è indispensabile: la rete di protezione funziona se c'è una seconda prestazione da confrontare. Se manca, rassicurarlo sul confronto non aggiunge un euro.

LA PENSIONE NON PUÒ DIPENDERE DA UNA RASSICURAZIONE

Alle osservazioni esposte, si potrebbe obiettare riscontrando che non tutte le sedi Inps, ad oggi, applicano questa riduzione. Tuttavia, il problema esiste già se le istruzioni lasciano spazio al dubbio e chi prepara una consulenza non può documentare con certezza il criterio seguito per la quota contributiva. Una prassi applicativa favorevole, ove riscontrata, andrebbe resa esplicita e uniforme.
Serve dunque una presa di posizione ufficiale, con esempi per pensioni miste e interamente contributive, che mostri la costruzione del teorico e il successivo riparto. Se la quota italiana resta integra, si spieghi perché e attraverso quale procedimento. Se viene ridotta, si dimostri quale valore estero sia stato prima incluso. Se il quadro europeo richiede un intervento, lo si affronti nella sede competente.
Al lavoratore si chiede di conservare estratti, verificare settimane e ricostruire carriere internazionali. All'ente possiamo almeno chiedere di spiegare una moltiplicazione. Prima che la totalizzazione, nata per mettere insieme i periodi, finisca per dividere anche i contributi che insieme non sono mai stati messi.